

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 26/03/2026) 27/03/2026, n. 7377

CIRCOLAZIONE STRADALE › Sanzioni, in genere

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Valutazione delle prove

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente

Dott. PICARO Vincenzo - Consigliere

Dott. DE GIORGIO Davide - Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere Rel.

Dott. CORTESI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21152-2023 proposto da:

A.A. rappresentato e difeso in proprio
ricorrente

contro

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
ANNAMARIA BELLO e dall'avv.

VERONICA IMPARATO

controricorrente

avverso la sentenza n. 376/2023 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata in data 15/03/2023;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 96/2022 il Giudice di Pace di Pescara rigettava il ricorso interposto da A.A. avverso due verbali di contestazione di violazione dell'[art. 142](#), commi 8 e 9, del [codice della strada](#). Il giudice di prime cure riteneva in particolare che le infrazioni fossero state contestate su strada extraurbana, mediante apparato di rilevamento a distanza debitamente omologato, approvato e tarato, posto in luogo visibile e preannunciato da idonea segnaletica stradale.

Con la sentenza impugnata, n. 376/2023, il Tribunale di Pescara rigettava il gravame proposto dal A.A. avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia

A.A. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Bussi sul Tirino.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli [artt. 115](#) e [132](#) c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ommesso di considerare che le caratteristiche del tratto di strada sul quale l'infrazione era stata rilevata erano tali da non consentirne la ricomprensione tra quelli sui quali è consentita la rilevazione della velocità mediante apparati a distanza.

Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli [artt. 115](#) c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato il fatto decisivo, rappresentato dall'assenza delle caratteristiche minime per poter ricomprensione il tratto di strada sul quale la contestazione era stata elevata nell'ambito di quelli per i quali è consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada.

Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Inammissibile, in primo luogo, è la deduzione di ommesso esame di un fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. In ogni caso, il fatto del quale si denuncia l'omesso esame non è neppure tale, poiché il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunale circa l'idoneità del tratto di strada lungo il quale le due contravvenzioni impugnate sono state elevate ad essere compreso tra quelli per i quali la rilevazione a distanza è consentita. Si contesta, dunque, non già l'omessa considerazione di un fatto storico, bensì l'apprezzamento del fatto e delle prove operato dal giudice di merito, introducendo in tal modo una doglianza a contenuto squisitamente meritale. Va ricordato, sul punto, che l'omesso esame denunciabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, "... dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex [art. 2697](#) c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" ([Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016](#), Rv. 641174; cfr. anche [Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011](#), Rv. 616733). Non sono quindi "fatti" nel senso indicato dall'[art. 360](#), primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Inammissibile è, del pari, la deduzione del vizio di violazione degli [artt. 115](#) e [2697](#) c.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che "In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'[art. 115](#) c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'[art. 116](#) c.p.c." ([Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020](#), Rv. 659037 - 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa alla violazione dell'[art. 2697](#) c.c., va data continuità al principio secondo cui "La violazione del precetto di cui all'[art. 2697](#) c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo

apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'[art. 360](#), n. 5, c.p.c." ([Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020](#), Rv. 658541; conf. [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006](#), Rv. 592634; [Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006](#), Rv. 586772; [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001](#), Rv. 543860).

Nel caso di specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sulla base di prove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcune risultanze istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge, ovvero operando una inversione dell'onere della prova, bensì sulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stata conseguita la prova, rispettivamente:

- a) dell'idoneità del tratto stradale sul quale le contravvenzioni erano state elevate ad essere compreso tra quelli sui quali è consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada;
- b) della sussistenza dei requisiti di omologazione e taratura periodica dell'apparato, dimostrati da certificazione rilasciata in epoca non superiore ad un anno prima della contestazione;
- c) della idonea segnalazione della postazione e della sua visibilità.

Tali accertamenti di fatto sono stati conseguiti mediante una

motivazione articolata, specifica e coerente. Non sussiste dunque, neppure il vizio di violazione dell'[art. 132](#) c.p.c. sollevato dal ricorrente, posto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare affetta da irriducibile contrasto logico, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. [Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014](#), Rv. 629830, nonché, in motivazione, [Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023](#), Rv. 666639).

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'[art. 112](#) c.p.c. e dell'[art. 2697](#) c.c., nonché dell'[art. 7](#) del [D.Lgs. n. 150 del 2011](#), in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto conseguita

la prova della taratura dell'apparato utilizzato per la rilevazione delle due infrazioni oggetto dei verbali contestati.

La censura è infondata.

Il Tribunale ha evidenziato, come già detto, che l'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie era stata sottoposta a verifica periodica di funzionamento alcuni mesi prima della contestazione. La circostanza è confermata dal controricorso, a pag. 17 del quale si precisa che la verifica era stata eseguita il 3.6.2019. Poiché le contravvenzioni oggetto di causa sono state elevate nel mese di agosto 2019, dalla detta verifica alla data in cui sono stati elevati i verbali non era decorso un anno.

Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli [artt. 2697](#), [2700](#) e [2729](#) c.c., 142 del codice della strada e 116 c.p.c., in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'esistenza di una adeguata segnalazione preventiva della postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada, ancorché i due verbali non facessero alcuna menzione dell'esistenza di idonea segnaletica stradale di preavviso.

Con il quinto motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli [artt. 142](#) del [codice della strada](#), del [D.M. del 15.8.2007](#), dell'[art. 3](#) del [D.M. n. 287/2017](#), in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto conseguita la prova della visibilità della postazione di rilevamento a distanza, confondendo l'esistenza della segnaletica di preavviso con l'oggettiva visibilità dell'apparecchiatura.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, la relazione di servizio del 24.6.2020 dei vigili urbani

del Comune controricorrente

attestava l'esistenza di adeguata segnalazione stradale di preavviso dell'esistenza di una postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada (cfr. pag. 13 della sentenza). Ha altresì evidenziato che nessuna disposizione impone che il verbale contenga la minuziosa descrizione dello stato dei luoghi, con statuizione che risulta coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui una volta che l'esistenza dei requisiti di segnalazione preventiva e visibilità della postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada sia stata assolta (cosa che, nella specie, è avvenuta con la relazione di servizio di cui anzidetto) spetta all'utente l'onere di fornire la prova contraria (cfr. [Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017](#), Rv. 645584; conf. [Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del 08/08/2023](#), Rv. 668727). Più precisamente, va ribadito che "In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui" ([Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022](#), Rv. 664191). Poiché nella specie il ricorrente non contesta l'assoluta inesistenza, ma l'inidoneità della segnaletica, e la non sufficiente visibilità della postazione, la relativa prova era a suo carico. Non sussiste, dunque, alcuna violazione degli [artt. 2697, 2700 e 2729 c.c.](#), né dell'[art. 142 del codice della strada](#).

Neppure si configura alcuna violazione dell'[art. 116 c.p.c.](#), dovendosi ribadire, al riguardo, che "In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'[art. 116 c.p.c.](#) è ammissibile solo

ove si alleggi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato [art. 360](#), primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" ([Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020](#), Rv. 659037 - 02; conf. [Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021](#), Rv. 661360). Nel caso di specie, il giudice del gravame si è limitato, confermando la decisione di prime cure, a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, senza incorrere in alcun profilo di violazione della norma di cui all'[art. 116 c.p.c.](#)

In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#)- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del

presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 550, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-quater, del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 marzo 2026.

Depositato in cancelleria il 27 marzo 2026.